(N. 121-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

e col Ministro della Pubblica Istruzione

NELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 2 dicembre 1953

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia tra l'Italia e la Giordania, concluso ad Amman il 24 aprile 1952.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — A nessuno di voi può sfuggire il significato e l'importanza del disegno di legge col quale vi si invita ad approvare il Trattato di amicizia fra la Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania, firmato ad Amman il 24 aprile 1952.

Esso si ispira a quella saggia e realistica politica che, accogliendo le supreme istanze di pace e di intesa fra i popoli, vuole contribuire a creare le premesse, perchè attraverso gli stessi Patti di amicizia si stabiliscano o si intensifichino anche gli scambi commerciali e culturali nel più vasto àmbito possibile di irradiazione. Nella ineluttabile legge di evoluzione storica, che spinge sempre più al superamento di economie chiuse, non è chi non veda quanto sia opportuna l'approvazione di tale Trattato perchè, al più presto, il principio astratto di amicizia possa trovare la sua reale traduzione in atto con un altro Trattato di commercio, nonchè con un Accordo che, secondo la norma costante della reciprocità, consenta il riconoscimento legale dei titoli di studio fra i due Paesi contraenti, come è previsto dall'articolo 8.

Il Trattato, nella forma e nel contenuto, è analogo a quello di amicizia, commercio e navigazione concluso fra l'Italia e la Repubblica del Libano a Beirut il 15 febbraio 1949 ed ha anche il merito di essere stato stipulato dopochè l'Italia fu tra le prime Nazioni occidentali a riconoscere ufficialmente il nuovo Stato arabo, elevato da Emirato a Regno nel maggio 1946.

Il contenuto degli articoli 2 e 3 fa riferimento al diritto attivo di *legazione*, per cui, come è noto, ogni Stato indipendente può mandare il proprio rappresentante stabile in altri Stati e al diritto passivo che comporta di ricevere i rappresentanti di Stati esteri.

La nomina dei consoli generali e di carriera verrà fatta secondo i Regolamenti vigenti nei due Stati contraenti. Invece, per la nomina dei consoli non di carriera o che non siano cittadini dello Stato che li ha nominati, sarà, preventivamente, chiesto il *placet* in via diplomatica.

Le funzioni ufficiali dei consoli saranno esercitate nell'àmbito delle leggi e delle consuetudini del Paese in cui essi sono inviati, sempre in conformità dei princìpi del diritto internazionale e, specificamente, secondo quanto sarà definito nelle patenti di accreditamento.

Notevole importanza riveste il contenuto degli articoli 4, 6, 7, che si riferisce alle condizioni giuridiche che vengono fatte ai cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente, nel trasferirsi e risiedere nei territori dell'altra Alta Parte.

In linea di massima, gli ospiti vengono messi sullo stesso piano giuridico dei cittadini dei Paesi ospitanti e, naturalmente, il giorno in cui si addiverrà alla conclusione di un Trattato di commercio e ad un Accordo relativo alla reciprocità e validità dei titoli di studio, non potrà mancare l'applicazione della così detta clausola della Nazione più favorita che riguarda, più spesso, i rapporti economici e, quindi, i Trattati di commercio, navigazione, consolari, ecc.

Nè sfugga, intanto, quanto è disposto circa i diritti dei cittadini di ciascuno Stato di « entrare, viaggiare e risiedere nei territori dell'altro », con tutte le garanzie relative all'esercizio di attività commerciale, al possesso e all'uso dei beni mobili ed immobili, all'istituzione di centri culturali, sempre in armonia con la legislazione interna di ciascun Paese.

Agli stessi cittadini, inoltre, è garantito il diritto di adire i tribunali dell'altro Stato, sia come attori, sia come convenuti, mentre le loro persone e proprietà avranno costante protezione e sicurezza, non esclusi gli ecclesiastici, gli studenti e i professionisti, salva rimanendo sempre l'osservanza delle norme e condizioni poste dal Paese ospitante.

Dopo questo rapido sguardo al contenuto del Trattato, mi sia consentito richiamarmi all'articolo 1 che, nella sua lapidaria formula, forse di prammatica e consacrata dall'uso diplomatico, tradisce, però, la sincera volontà di pace che anima i due Governi nell'impegnarsi a sviluppare e rafforzare le tradizionali relazioni di amicizia fra due popoli, già da secoli, vicini nella luminosa interferenza delle loro civiltà.

Valga, pertanto, la vostra approvazione, onorevoli senatori, ad accelerare il tempo della integrale esecuzione del Trattato, per la più stretta collaborazione fra i due Paesi e in continuazione di una politica di sempre più intimi rapporti fra l'Italia e gli Stati del vicino Oriente.

MARTINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia tra l'Italia e la Giordania, concluso ad Amman il 24 aprile 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.